

Capo II

C O N S I D E R A Z I O N I
G E N E R A L I

00035

Dal riferito quadro di deliberazioni comunali, pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e disposizioni di legge dotate di speciale forza imperativa, questo Ente concessionario avrebbe potuto attendersi di procedere alla rapida realizzazione delle opere per le quali è stato impegnato ad un ingente sforzo progettuale ed organizzativo, in vista del conseguimento del fisiologico intento imprenditoriale.

Senonchè così non è stato e non è tuttora ed anzi la conduzione dei lavori è da tempo in fase di estrema incertezza che indubbiamente dà adito a rilevanti ipotesi di danno.

Deve richiamarsi, innanzitutto, il comportamento assunto dall'Amministrazione comunale di Ancona, la quale con deliberazione 759 del 3 maggio 1984 ha approvato il progetto dell'infrastruttura denominata "asse attrezzato" (asse per il traffico pesante e produttivo), redatto da questo Ente concessionario per l'incarico ricevuto con delibera 750/1981, per poi operare una pretestuosa modificazione della volontà precedentemente espressa (delibera 2036 del 1984) ma comunque tale da non eludere la responsabilità per il ristoro del lucro cessante e del danno emergente denunciata da questo Ente concessionario con la diffida 2 marzo 1989 all'A.N.A.S. ed al Ministro dei lavori pubblici (all. n° 69).

Ma anche tutti gli altri lavori della medesima opera (piano di ricostruzione) hanno subito e subiscono sorte anomala sino a costringere questo Ente concessionario a ricorrere in data 10 luglio 1990 (all.n° 70) al Pretore di Roma per fare accertare, in via cautelare, la sussistenza

00036

|

del diritto all'esecuzione dei lavori deliberati, che riceve efficace ristoro attraverso l'emanazione del provvedimento ministeriale previsto nell'ultima parte della lettera a) del comma 7 dell'art. 13 n.d. della legge 363/1984. Ed il Pretore di Roma si è pronunciato accogliendo il ricorso di questo Ente, con ordinanza 20 luglio 1990, (all.n° 71) notificata al Ministero dei lavori pubblici il 18.9.1990. Ma neppure la pronuncia cautelare ha avuto esito per parte del Ministero dei lavori pubblici e questo Ente concessionario ha intrapreso le doverose iniziative per la costituzione del silenzio inadempimento, notificando in data 20 settembre 1990 l'atto di diffida stragiudiziale 19 settembre 1990 (all.n° 72).

Il punto centrale della questione, dal quale conseguono le inadempienze amministrative di natura provvedimentale, è da rinvenire nel fatto che pure a conoscenza delle necessità finanziarie dell'unica opera pubblica "piano di ricostruzione" il Ministero dei lavori pubblici, dal 1984 - epoca della legge 363 - non si è provveduto degli stanziamenti necessari mediante l'assunzione delle doverose iniziative.

Comunque, in relazione alle più varie affermazioni formulate a riguardo del piano di ricostruzione di Ancona, lo scrivente Ente concessionario, ha ritenuto di conformarsi al più scrupoloso rispetto delle legge sotto i seguenti profili:

00037